

LA SETTIMANA IN BREVE

- 02** **Notizie**
- FISCALE**
- 02 IMPOSTE DIRETTE - Redditi di lavoro dipendente - Determinazione del reddito
- 03 ACCERTAMENTO - Dichiarazioni - Trasmissione telematica - Tramite intermediario
- 04 IMPOSTE INDIRETTE - IVA - Disposizioni generali - Detrazione - Detrazione per gli enti non commerciali
- 05 IMPOSTE SOSTITUTIVE - Imposta sostitutiva sulle mance del personale dei settori alberghiero e della ristorazione
- 07 DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA - Condoni e sanatorie - Condoni e sanatorie (legge di bilancio 2023) - Definizione delle liti pendenti
- LAVORO**
- 08 PREVIDENZA - Ammortizzatori sociali
- 09 Leggi In evidenza**

IMPOSTE DIRETTE

Redditi di lavoro dipendente - Determinazione del reddito - Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti - Rimborso delle spese per l'energia elettrica finalizzata alla ricarica di auto elettriche o ibride - Tassazione (risposta interpello Agenzia delle Entrate 25.8.2023 n. 421)

Con la risposta a interpello 25.8.2023 n. [421](#), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i rimborsi erogati dal datore di lavoro al proprio dipendente per le spese di energia elettrica finalizzata alla ricarica degli autoveicoli assegnati in uso promiscuo costituiscono reddito di lavoro dipendente da assoggettare a tassazione.

Fattispecie

Nella fattispecie in esame, la società ha una flotta aziendale di autoveicoli assegnate in uso promiscuo ai dipendenti, con addebito del "*fringe benefit*" in busta paga. La società sta rinnovando il parco auto con automezzi elettrici o ibridi e intende riconoscere ai dipendenti il rimborso delle spese per l'energia elettrica sostenute per la ricarica effettuata presso le relative abitazioni (spese collegate agli spostamenti lavorativi, tranne che per i dirigenti per i quali è previsto il rimborso totale). Viene, inoltre, precisato che l'azienda si farà carico delle spese di installazione e di manutenzione ordinaria delle infrastrutture necessarie (wallbox, colonnine di ricarica, contatore a defalco).

Il dubbio posto è se tali rimborsi possano essere considerati esclusi da imposizione fiscale ex [art. 51](#) co. 4 lett. a) del TUIR.

Fringe benefit auto in uso promiscuo

La lettera a) del co. 4 dell'[art. 51](#) del TUIR, nel definire il regime fiscale degli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti, prevede per gli stessi, in deroga al generale criterio di tassazione dei *fringe benefit* basato sul loro "valore normale", un criterio di determinazione forfetaria del *quantum* da assoggettare a tassazione (cfr. C.M. [326/1997](#), §§ 2.3.2 e 2.3.2.1).

In relazione ai veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dall'1.7.2020, per i veicoli di nuova immatricolazione con valori di emissione di anidride carbonica non superiore a 60 g/km si assume il 25% (importo poi elevato a seconda dell'emissione di CO₂) dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.

Il legislatore, con la legge di bilancio 2020 (L. [160/2019](#)), ha previsto, ai fini dell'imponibilità, un valore forfetario del *benefit* più basso per i veicoli meno inquinanti, aumentando, invece, gradatamente la base imponibile del valore dei veicoli con emissioni di anidride carbonica superiori ai 160 g/km.

Pertanto, le modifiche normative introdotte confermano la tassazione forfetaria dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, seppur graduata in ragione delle emissioni di anidride carbonica dei veicoli stessi.

In relazione ai veicoli ad uso promiscuo, nella C.M. [326/1997](#) è stato chiarito che la determinazione del valore imponibile sulla base del totale del costo di percorrenza esposto nelle tabelle ACI costituisce una determinazione dell'importo da assoggettare a tassazione del tutto forfetaria, che prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e anche dalla percorrenza che il dipendente effettua realmente. È del tutto irrilevante, quindi, che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall'ACI.

Nel medesimo documento di prassi è stato altresì chiarito che il datore di lavoro, oltre a

concedere la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo, può fornire, gratuitamente o meno, altri beni o servizi (es. l'immobile per custodire il veicolo), che andranno separatamente valutati al fine di stabilire l'importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente.

Installazione di infrastrutture per la ricarica

L'Agenzia delle Entrate ha affermato che nella fattispecie in esame l'installazione delle infrastrutture (*wallbox*, colonnine di ricarica e contatore a defalco) effettuata presso l'abitazione del dipendente rientra tra i beni che vanno separatamente valutati al fine di stabilire l'importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente.

Consumo di energia

Per quanto riguarda il consumo di energia, l'Agenzia delle Entrate ha rilevato che lo stesso non rientra tra i beni e servizi forniti dal datore di lavoro (c.d. "*fringe benefit*"), ma costituisce un rimborso di spese sostenute dal lavoratore.

Al riguardo, l'Agenzia ricorda che le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore a titolo di rimborso spese costituiscono, per quest'ultimo, reddito di lavoro dipendente, ad eccezione delle spese rimborsate nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, anticipate dal dipendente per snellezza operativa, quali ad esempio l'acquisto di beni strumentali di piccolo valore (es. carta della fotocopiatrice o dellastampante, pile della calcolatrice, ecc.), e fatte salve specifiche deroghe previste dal medesimo [art. 51](#) co. 5 del TUIR per il rimborso analitico delle spese per trasferte.

Pertanto, nella fattispecie, i rimborsi per le spese di energia elettrica finalizzata alla ricarica degli autoveicoli assegnati in uso promiscuo costituiscono reddito di lavoro dipendente soggetto a tassazione.

art. 51 co. 4 DPR 22.12.1986 n. 917

Risposta interpello Agenzia Entrate 25.8.2023 n. 421

Il Quotidiano del Commercialista del 26.8.2023 - "Tassati i rimborsi per la ricarica di auto elettriche in uso promiscuo ai dipendenti" - Alberti

Il Sole - 24 Ore del 26.8.2023, p. 17 - "Il rimborso della ricarica a casa dell'auto elettrica è un reddito tassabile"

- Sirocchi

Italia Oggi del 26.8.2023, p. 24 - "Auto green, il fisco non dà verde" - Cirioli

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Autoveicoli - Auto in uso promiscuo ai dipendenti" - Alberti

P. Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Rimborsi spese" - Alberti P.

ACCERTAMENTO

Dichiarazioni - Trasmissione telematica - Tramite intermediario - Sottoscrizione delle dichiarazioni e degli altri documenti fiscalmente rilevanti - Utilizzo di una firma elettronica "semplice" - Esclusione (consulenza giuridica Agenzia delle Entrate 30.8.2023 n. 1)

Con la risposta a consulenza giuridica 30.8.2023 n. [1](#), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'utilizzo di una firma elettronica "semplice", ossia non qualificata, digitale o avanzata, indipendentemente dal processo di sua formazione, non è idonea a sottoscrivere documenti informatici rilevanti ai fini fiscali, in particolare le dichiarazioni fiscali che devono essere conservate dai contribuenti, a meno che vi sia una diversa espressa indicazione del legislatore.

Caso di specie

L'istante aveva chiesto conferma all'Agenzia delle Entrate della validità di un processo di sottoscrizione elettronica delle dichiarazioni da parte del contribuente basato sull'impiego di una firma elettronica "semplice" (detta anche "debole" o "leggera"), tramite:

- la trasmissione al contribuente di un messaggio di posta elettronica contenente il *link* per accedere direttamente all'area riservata della piattaforma *cloud* di firma, al fine di consentire la sottoscrizione della dichiarazione redatta su modello conforme a quello approvato;
- l'accesso del contribuente alla piattaforma *cloud* di firma, la consultazione e lettura del modello dichiarativo e la generazione della sottoscrizione elettronica del modello stesso tramite digitazione del codice OTP (*One Time Password*) ricevuto via SMS sul numero di telefono mobile di cui il contribuente aveva dichiarato la titolarità.

Non validità della firma elettronica "semplice"

Sulla base della vigente normativa in materia, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che non è valido un procedimento di sottoscrizione di un documento informatico fiscalmente rilevante basato su una firma elettronica "semplice" (si vedano anche la ris. 8.4.2021 n. [23](#) e la risposta a interpello 26.4.2022 n. [217](#)).

Requisiti dei documenti informatici fiscalmente rilevanti

Secondo quanto disposto dall'art. [2](#) del DM 17.6.2014, infatti, ai fini tributari:

- i documenti informatici hanno le caratteristiche dell'immodificabilità, dell'integrità, dell'autenticità e della leggibilità;
- la formazione, l'emissione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione, l'esibizione, la validazione temporale e la sottoscrizione dei documenti informatici, avvengono nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'[art. 71](#) del DLgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale, CAD).

In particolare, le [Linee guida](#) emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) in attuazione del suddetto art. [71](#), in caso di documento informatico formato mediante l'utilizzo di strumenti *software* o servizi *cloud*, stabiliscono che l'immodificabilità e l'integrità del documento sono garantite dall'apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata.

Requisiti per la conservazione dei documenti informatici fiscalmente rilevanti

Il successivo art. [3](#) del DM 17.6.2014 stabilisce inoltre che:

- i documenti informatici sono conservati in modo tale che siano rispettate le norme del codice civile, le disposizioni del CAD e delle relative regole tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità;
- il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l'apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione.

Requisiti per la generazione delle copie informatiche dei documenti fiscalmente rilevanti

Analogamente, l'art. [4](#) del suddetto DM stabilisce che, ai fini tributari, il procedimento di generazione delle copie informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico di documenti e scritture analogici avviene ai sensi dell'art. [22](#) co. 3 del CAD e termina con l'apposizione della firma elettronica qualificata, della firma digitale ovvero della firma elettronica basata sui certificati rilasciati dalle Agenzie fiscali.

Ambito di applicazione

Come già evidenziato nella citata risposta a interpello [217/2022](#), il rispetto delle disposizioni del [DM 17.6.2014](#), del DLgs. [82/2005](#) e delle relative regole tecniche attuative, riguarda tutti i documenti informatici fiscalmente rilevanti, originati come tali o frutto di copia/dematerializzazione nel rispetto delle prescrizioni di legge, quindi non solo le dichiarazioni fiscali, ma anche ad esempio:

- le comunicazioni delle opzioni relative agli interventi edilizi e al superbonus, di cui agli [artt. 119](#) e [121](#) del DL 34/2020;
- le dichiarazioni d'intento, ai fini di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'IVA;
- i modelli di variazione dei dati IVA;

- le richieste di registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili (modelli RL1);
- i modelli F24.

DLgs. 7.3.2005 n. 82

DM 17.6.2014 Ministro dell'Economia e delle
finanze DPR 22.7.1998 n. 322

Risposta interpello Agenzia Entrate 26.4.2022 n.

217 Risoluzione Agenzia Entrate 8.4.2021 n. 23

Consulenza giuridica Agenzia Entrate 30.8.2023

n. 1

Il Quotidiano del Commercialista del 31.8.2023 - "Per sottoscrivere le dichiarazioni fiscali non basta la firma elettronica semplice" - Negro

Il Sole - 24 Ore del 31.8.2023, p. 27 - "Conservazione documenti sempre con firma qualificata" - Morina - Morina

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Conservazione elettronica" -

Rivetti P. Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Trasmissione telematica" - Negro M.

IMPOSTE INDIRETTE

[IVA - Disposizioni generali - Detrazione - Detrazione per gli enti non commerciali - Lavori di recupero su una struttura demaniale - Successiva destinazione ad attività commerciale - Detraibilità dell'IVA da parte di un Comune \(risposta interpello Agenzia delle Entrate 25.8.2023 n. 419\)](#)

Con la risposta a interpello 25.8.2023 n. [419](#), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'IVA assolta da un Comune per i lavori di recupero e riqualificazione di una struttura demaniale, successivamente affidata in concessione a un terzo per lo svolgimento di servizi turistici dietro pagamento di un canone, è detraibile solo dal periodo d'imposta in cui la stessa è stata destinata ad attività economica.

Fattispecie

Nel caso specifico, un Comune ha realizzato interventi di recupero su un fabbricato demaniale (una struttura storica su palafitte) tra il 2020 e il 2023.

Le fatture ricevute (con applicazione dello *split payment*) sono state riferite all'attività istituzionale, quindi non è stata detratta l'imposta.

Nel 2023, al completamento dei lavori, è emerso che tale struttura sarebbe stata destinata in parte anche ad attività commerciale (con affidamento in concessione a terzi per lo svolgimento di servizi turistici). La restante parte del fabbricato, invece, avrebbe continuato ad essere destinata ad attività istituzionale.

Detrazione IVA per gli enti non commerciali

L'Agenzia ricorda che, ai sensi dell'[art. 19-ter](#) del DPR 633/72, gli enti non commerciali (tra cui i Comuni) possono detrarre l'IVA limitatamente all'imposta relativa agli acquisti fatti nell'esercizio di attività commerciali, a condizione che l'attività commerciale sia gestita con contabilità separata e ferme restando le limitazioni, le riduzioni e le rettifiche previste dai precedenti artt. 19, 19-bis, 19-bis1 e 19-bis2.

In particolare, l'imposta relativa a beni e servizi utilizzati promiscuamente sia nell'attività commerciale che in quella istituzionale è ammessa in detrazione per la parte imputabile alla prima attività.

Inammissibilità delle dichiarazioni integrative

Nel contesto descritto, il Comune ha ipotizzato di recuperare l'imposta assolta (per la quota

relativa all'attività commerciale), presentando dichiarazioni integrative ex [art. 8](#) co. 6-bis del DPR 322/98 per le annualità 2020 e 2021.

Secondo quanto chiarito dall'Agenzia, però, nel 2020 e nel 2021 non si configura alcun errore od omissione emendabile mediante dichiarazione integrativa, poiché in detti periodi l'ente non ha svolto alcuna attività commerciale, per cui non ha maturato il diritto alla detrazione dell'imposta.

Rettifica della detrazione

L'Agenzia precisa che il fabbricato oggetto di lavori, pur essendo accatastato in categoria D/8 (ossia tra i fabbricati destinati ad attività commerciale) deve considerarsi parzialmente destinato ad un'attività economica soggetta ad IVA soltanto dalla stipula dell'atto di concessione, realizzato nel 2023.

Solo dal 2023, dunque, il Comune può "esercitare proporzionalmente il diritto a detrazione, nonché recuperare l'IVA relativa alle spese pluriennali imputabili al fabbricato" secondo le regole di cui agli [artt. 19](#) e [19-bis2](#) del DPR 633/72.

In particolare, per quanto concerne la rettifica della detrazione ex [art. 19-bis2](#) del DPR 633/72, il Comune può recuperare proporzionalmente, per i decimi che residuano, la quota di imposta ad essi relativa.

art. 19 bis2 DPR 26.10.1972 n. 633

art. 19 ter DPR 26.10.1972 n. 633

Risposta interpello Agenzia Entrate 25.8.2023 n. 419

Il Quotidiano del Commercialista del 26.8.2023 - "Lavori sull'immobile del Comune con IVA detraibile dalla stipula della concessione" - Cosentino

Italia Oggi del 26.8.2023, p. 25 - "Acquisto privato, Iva ko" - Ricca

Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Detrazione IVA - Rettifica della detrazione" -

Cosentino C. Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Enti non commerciali" - Cosentino C.

IMPOSTE SOSTITUTIVE

[Imposta sostitutiva sulle mance del personale dei settori alberghiero e della ristorazione - Novità della L. 197/2022 \(legge di bilancio 2023\) - Chiarimenti \(circ. Agenzia delle Entrate 29.8.2023 n. 26\)](#)

Con la circ. 29.8.2023 n. [26](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti:

- sull'imposta sostitutiva del 5% applicabile alle mance percepite dai lavoratori delle strutture ricettive e degli

esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ex [art. 1](#) co. 58-62 della L. 197/2022;

- sul trattamento integrativo speciale previsto per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale dall'[art. 39-bis](#) del DL 48/2023.

Imposta sostitutiva sulle mance

Le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori, costituiscono redditi di lavoro dipendente e sono soggette a un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5% (salvo rinuncia da parte dellavoratore), entro il limite del 25% del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro. Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi INPS e INAIL e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

I suddetti lavoratori (del settore privato), ai fini dell'accesso all'agevolazione in esame, devono essere in possesso di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000,00 euro.

Condizioni

Per quanto riguarda il requisito del possesso di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000,00 euro, l'Agenzia ha precisato che:

- per il calcolo del limite reddituale devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico- alberghiero e della ristorazione;
- il limite reddituale è riferito al periodo d'imposta precedente a quello di percezione delle mance da assoggettare a imposta sostitutiva.

Inoltre, ai fini della verifica del limite reddituale, l'Agenzia rinvia ai chiarimenti resi, per quanto compatibili, con la circ. n. [28/2016](#) (§ 1.1.2).

In merito alla soglia del 25%, l'Agenzia precisa che:

- la base di calcolo cui applicare il 25% è costituita dalla somma di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell'anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, comprese le mance, anche se derivanti da rapporti di lavoro intercorsi con datori diversi;
- il limite annuale del 25% rappresenta una franchigia e pertanto, in caso di superamento dello stesso, solo la parte eccedente il limite deve essere assoggettata a tassazione ordinaria.

Adempimenti

Sotto il profilo operativo, il sostituto d'imposta:

- applica direttamente l'imposta sostitutiva, nell'ipotesi in cui è stato l'unico datore di lavoro ad aver rilasciato la CU dei redditi per l'anno precedente;
- applica l'imposta sostitutiva solo dopo aver ottenuto l'attestazione scritta del lavoratore circa l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno precedente, nel caso in cui non sia stato nell'anno precedente l'unico datore di lavoro.

Il lavoratore è tenuto a comunicare al sostituto d'imposta:

- l'insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo;
- il reddito percepito per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione presso altri datori di lavoro e delle eventuali mance assoggettate a imposta sostitutiva dagli stessi;
- l'eventuale rinuncia al regime sostitutivo.

Versamento dell'imposta sostitutiva

L'imposta sostitutiva viene applicata dal sostituto d'imposta, vale a dire il datore di lavoro, che deve versarla con il modello F24 utilizzando i codici tributo istituiti con la ris. n. [16/2023](#).

Trattamento integrativo speciale

L'[art. 39-bis](#) del DL 48/2023 prevede - per il periodo 1.6.2023-21.9.2023 - un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi, per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale con reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000,00 euro nel 2022.

Con la circolare in commento, l'Agenzia precisa che:

- ai fini del calcolo del limite reddituale devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore;
- il lavoratore deve attestare per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2022 tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (che dovrà essere conservata);
- l'importo deve essere determinato sulla retribuzione lorda e può essere erogato a partire dalla prima retribuzione utile (comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno).

art. 1 co. 58 L. 29.12.2022 n. 197

Circolare Agenzia Entrate 29.8.2023 n. 26

Il Quotidiano del Commercialista del 30.8.2023 - "Detassazione delle mance con limite di 50.000"

euro riferito al periodo d'imposta precedente" - Silvestro

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Mance" - Alberti P., Silvestro D.

DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA

Condoni e sanatorie - Condoni e sanatorie (legge di bilancio 2023) - Definizione delle liti pendenti - Crediti indebitamente utilizzati - Riporto in dichiarazione del credito IVA - Modalità (risposte a interpello Agenzia delle Entrate 30.8.2023 nn. 422 e 423)

L'Agenzia delle Entrate, con le risposte a interpello 30.8.2023 nn. [422](#) e [423](#), ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità, aderendo alla definizione delle liti pendenti ex L. [197/2022](#), di "rigenerare" un credito IVA.

Requisiti e benefici della definizione

La definizione delle liti pendenti di cui all'[art. 1](#) co. 186 e ss. della L. 197/2022 (c.d. "tregua fiscale") consentedi definire le liti fiscali in cui è parte l'Agenzia delle Entrate o l'Agenzia delle Dogane e Monopoli con riferimento alle quali, entro l'1.1.2023, sia stato notificato il ricorso introduttivo di primo grado all'Agenzia fiscale senza che si sia formato il giudicato.

L'adesione comporta lo stralcio delle sanzioni collegate al tributo e degli interessi e il parziale stralcio dell'imposta a seconda dell'andamento del processo (lo stralcio può essere del 60%, dell'85% o del 95%).

Liti definibili

Con riferimento alle controversie aventi ad oggetto atti di recupero di crediti d'imposta indebitamente utilizzati, sia la circ. Agenzia delle Entrate 27.1.2023 n. [2](#) (che riprende il contenuto dell'[art. 1](#) co. 186 della L. 197/2022) sia la circ. Agenzia delle Entrate 1.4.2019 n. [6](#) (che si era espressa con riferimento alla definizione delle liti ex [art. 6](#) del DL 119/2018) non contengono preclusioni in ordine alla possibilità di accedere alla definizione.

Perfezionamento della definizione

La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e il versamento della prima rata o dell'interoimporto entro il 30.9.2023, ma il perfezionamento è condizionato all'esito del controllo eseguito dall'ufficio e potrebbe venir meno in caso di diniego della definizione, che può essere notificato entro il 30.9.2024 ([art. 1](#) co. 200 e ss. della L. 197/2022).

Recupero del credito IVA

Ove il contribuente voglia "rigenerare" il credito IVA da recuperare successivamente in detrazione nellaprima liquidazione periodica o nella dichiarazione annuale, dovrà procedere al pagamento dell'imposta indicata nell'atto di recupero e rinunciare alla controversia con riferimento alla medesima imposta.

Una volta versata separatamente l'imposta dovuta, sarà possibile la definizione delle sole sanzioni collegate al tributo e degli interessi mediante la sola presentazione della domanda.

In questo modo egli potrà riportare il credito IVA riversato, corrispondente a quanto indicato nell'atto di recupero, nel rigo VL40 della propria dichiarazione IVA 2024 per il periodo di imposta 2023.

art. 1 co. 186 L. 29.12.2022 n. 197

Risposta interpello Agenzia Entrate 30.8.2023 n.

422Risposta interpello Agenzia Entrate 30.8.2023

n. 423

Il Quotidiano del Commercialista del 31.8.2023 - "Con l'adesione alla definizione delle liti credito IVA recuperabile una volta rigenerato" - Boano

Il Sole - 24 Ore del 31.8.2023, p. 27 - "Credito Iva recuperabile solo se il versamento è fuori dalla tregua fiscale" - Ambrosi - Iorio

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Definizioni delle pendenze tributarie (L. 197/2022) - Definizionedelle liti pendenti" - Cissello A.

PREVIDENZA

Ammortizzatori sociali - Supporto per la formazione - Novità del DL 48/2023 convertito (DL Lavoro) - Istruzioni (circ. INPS 29.8.2023 n. 77)

Con la circ. 29.8.2023 n. [77](#), l'INPS ha fornito le indicazioni sulle modalità di accesso e di fruizione del supporto per la formazione e il lavoro (SFL) ex [art. 12](#) del DL 48/2023 (e attuato con il DM [8.8.2023](#) n. 108), applicabile dall'1.9.2023.

Supporto per la formazione e il lavoro

Il SFL è una misura finalizzata a favorire l'attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate (nel SFL rientrano il servizio civile universale e i progetti utili alla collettività).

Destinatari

Il SFL è destinato ai singoli componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra i 18 e i 59 anni, che non hanno i requisiti per accedere all'assegno di inclusione (ADI) (che partirà dal 2024).

Possono accedere alla misura anche i componenti dei nuclei familiari che percepiscono, a far data dall'1.1.2024, l'ADI e che decidono di partecipare ai percorsi indicati, pur non essendo sottoposti agli obblighi derivanti da percorsi di inclusione lavorativa, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza per l'ADI.

Importo

Il beneficio consiste in un importo mensile di 350,00 euro (non frazionabile) a fronte della partecipazione ai programmi formativi e ai progetti utili alla collettività, per tutta la durata degli stessi (massimo di 12 mesi).

Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno

Il richiedente, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, deve essere in possesso di specifici requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno. Nel dettaglio, il richiedente deve essere, alternativamente:

- cittadino italiano, o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- cittadino di altro Paese UE, o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- cittadino titolare dello *status* di protezione internazionale o apolide in possesso di analogo permesso. Inoltre, il richiedente deve essere residente in Italia da almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo.

Requisiti economici e patrimoniali

Quanto ai requisiti economici e patrimoniali, il richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:

- un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000,00 euro annui;
- un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000,00 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza come definita ai fini dell'ISEE;
- un valore del patrimonio immobiliare (come definito ai fini dell'ISEE), diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini IMU non superiore a 150.000,00 euro, non superiore a 30.000,00 euro;

- un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, non superiore a 6.000,00 euro per i nuclei composti da un solo componente, 8.000,00 euro per i nuclei composti da due componenti e a 10.000,00 euro per i nuclei composti da 3 o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni minorenni successivo al secondo).

I suddetti massimali sono incrementati di 5.000,00 euro per ogni componente in condizioni di disabilità o di 7.500,00 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.

Ulteriori requisiti

Ai fini dell'accesso al SFL, è necessario il rispetto di requisiti ulteriori:

- possesso di beni durevoli; mancata sottoposizione a misure cautelari, di prevenzione e mancanza di condanne definitive;
- impossibilità di accedere alla misura per il disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni (fatte salve le dimissioni per giusta causa e la risoluzione consensuale);
- possibilità di svolgere attività di lavoro dipendente o autonomo purché il reddito percepito non superi i valori soglia previsti per accedere alla misura;
- non essere percettore di Rdc o Pdc o di misure pubbliche di integrazione o di sostegno al reddito per l'occupazione;
- obblighi formativi.

Richiesta

La domanda deve essere presentata dall'interessato all'INPS in modalità telematica:

- direttamente;
- o mediante Patronato o CAF (per i CAF dal 2024). Nella richiesta, il soggetto interessato dovrà:

- rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (c.d. "DID"), ove non ne abbia già una attiva;
- autorizzare espressamente la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai Centri per l'Impiego, alle agenzie per il lavoro e agli intermediari abilitati, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro;
- dimostrare l'iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione.

Per l'accesso alla misura il richiedente deve avviare il percorso di attivazione mediante il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL).

Il richiedente deve infatti:

- sottoscrivere il patto di attivazione digitale (PAD), fornendo tutte le informazioni essenziali per la presa in carico e individuando almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all'attività di intermediazione;
- stipulare il patto di servizio personalizzato o, laddove ve ne sia uno già attivo, aggiornarlo o integrarlo.

art. 12 DL 4.5.2023 n. 48

DM 8.8.2023 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 108

Circolare INPS 29.8.2023 n. 77

Il Quotidiano del Commercialista del 30.8.2023 - "Supporto per la formazione e il lavoro con domandatelematica" - Silvestro

Il Sole - 24 Ore del 30.8.2023, p. 27 - "Supporto formazione e lavoro, tempi rapidi per il sussidio" - Bocchieri Italia Oggi del 30.8.2023, p. 31 - "Sfl, controlli super per i furbetti" - Cirioli Italia Oggi del 30.8.2023, p. 31 - "Nessun sostegno in caso di dimissioni volontarie" - De Lellis Guide Eutekne - Previdenza - "INPS - Supporto per la formazione e il lavoro" - Tombari E.

AGEVOLAZIONI

PROVVEDIMENTO AGENZIA ENTRATE 27.6.2023 N. 237453

AGEVOLAZIONI

AGEVOLAZIONI FISCALI - CREDITI D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS - Cessione dei crediti d'imposta per energia elettrica e gas relativi al secondo trimestre 2023 - Comunicazione e compensazione

Con il presente provvedimento l'Agenzia delle Entrate ha esteso le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta riconosciuti alle imprese in relazione agli oneri sostenuti per l'acquisto di prodotti energetici, già previste dal precedente provvedimento del 30.6.2022 n. 253445 e successive modifiche, approvando una nuova versione del modello di comunicazione e delle relative istruzioni di compilazione e specifiche tecniche.

Crediti d'imposta interessati

Le nuove indicazioni riguardano i crediti d'imposta per l'energia elettrica e il gas naturale, relativi al secondo trimestre 2023, riconosciuti alle:

- imprese energivore, pari al 20% delle spese sostenute (art. 4 co. 2 del DL 34/2023);
- imprese non energivore, pari al 10% delle spese sostenute (art. 4 co. 3 del DL 34/2023);
- imprese gasivore, pari al 20% delle spese sostenute (art. 4 co. 4 del DL 34/2023);
- imprese diverse da quelle gasivore, pari al 20% delle spese sostenute (art. 4 co. 5 del DL 34/2023).

Termini di presentazione della comunicazione

La cessione dei suddetti crediti d'imposta relativi al secondo trimestre 2023 deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate dal 6.7.2023 al 18.12.2023.

Modalità di presentazione della comunicazione

La comunicazione deve avvenire:

- sulla base del nuovo modello approvato dal presente provvedimento;
- utilizzando esclusivamente i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle nuove specifiche tecniche.

Utilizzo dei crediti d'imposta da parte dei cessionari

I cessionari sono tenuti preventivamente ad accettare la cessione e comunicare l'opzione irrevocabile per l'utilizzo in compensazione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate ("Piattaforma cessione crediti").

I cessionari utilizzano i crediti d'imposta ricevuti:

- esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, presentato tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
- entro il 31.12.2023.

Codici tributo per l'utilizzo in compensazione da parte dei cessionari

Con la ris. Agenzia delle Entrate 7.7.2023 n. 41 sono stati istituiti i seguenti codici tributo per l'utilizzo in compensazione, da parte dei cessionari, dei crediti d'imposta energia e gas relativi al secondo trimestre 2023:

- "7751", relativo al credito d'imposta a favore delle imprese energivore;
- "7752", relativo al credito d'imposta a favore delle imprese non energivore;
- "7753", relativo al credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale;
- "7754", relativo al credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale.

Modalità di compilazione del modello F24

In sede di compilazione del modello F24:

- i suddetti codici tributo vanno esposti nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati" (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna "importi a debito versati");
- nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno cui si riferisce il credito, nel formato "AAAA".